fuori del rapporto d'imposta, pur essendo occasionato da quest'ultimo. In sostanza, nei casi esaminati, il diritto di rivalsa dell'ige deve essere considerato come regolamento legale del rapporto intercorrente tra due soggetti passivi dell'obbligazione tributaria; questo rapporto può essere regolato o dalla legge, come nel caso dell'ige, o da convenzioni tra le parti.

Comunque, quel che sembra opportuno ripetere, concludendo su questo punto, è che nè la statuizione del diritto di rivalsa deve fare ritenere che si è in presenza di un caso di sostituzione o di responsabilità, nè, ove manchi il diritto di rivalsa, si deve escludere l'esistenza della sostituzione o della responsabilità. Gli artt. 14 e 15 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette stabiliscono che il sostituto ed il responsabile hanno diritto di rivalsa rispettivamente nei confronti del sostituito e dell'obbligato principale; resta da vedere se questo principio sia applicabile anche alle imposte indirette, nel senso che, una volta individuata in base ad altri elementi, una ipotesi di sostituzione o di responsabilità, il diritto di rivalsa sia sempre ammesso, anche in assenza di una specifica statuizione legislativa.

14. Le considerazioni sin qui svolte sulla individuazione della fattispecie d'imposta e sui soggetti obbligati al pagamento, valgono anche per le « prestazioni di servizi », nei casi in cui sia applicabile il sistema di imposizione per ogni atto economico.

Anzitutto, occorre precisare che per « prestazione di servizi » le norme sull'ige intendono la prestazione di qualsiasi attività umana (che rientri in alcuna delle categorie previste espressamente dalla legge) tanto di carattere materiale come di carattere intellettuale, economicamente rilevante, e cioè idonea a produrre una entrata: così, rientra nel concetto di « prestazione di servizi » l'esercizio di professioni liberali, di attività artistiche, artigianali, di intermediazione nel commercio, l'esercizio di appalti di opere e di servizi, ecc.

In secondo luogo, per convincersi che anche nella « prestazione di servizi » la fattispecie d'imposta è costituita dall'atto economico, e cioè dallo scambio, e non dalla percezione dell'entrata, ci sembra necessario ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge istitutiva (e conformemente al principio della territorialità della imposizione), la applicazione della imposta è subordinata alla condizione che la prestazione di servizi sia effettuata nello Stato. E quindi il principio di territorialità non è riferito alla percezione della entrata, nel senso che devono ritenersi imponibili le entrate derivanti da prestazioni